



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 27/09/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 2004

Comune di Nardò (LE) - Lavori di costruzione di una rotatoria tra la S.P.110 Veglie-San Pancrazio-Boncore e l'incrocio lungo la S.P. 4 Salice-Novoli. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Rilascio Attestazione di Compatibilità Paesaggistica art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Nardò (LE)

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.
- L'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01 -Opere di rilevante trasformazione), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica.

CONSIDERATO CHE

(Iter procedurale)

Al Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 37304/10 - 48387/10 del 27.12.2010, acquisita al prot. n. 152 dell'11.01.2011, è pervenuta, da parte del Comune di Nardò, domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica

della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione (dalla Giunta Regionale nel caso di opere pubbliche) previa istruttoria.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) dell'attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico eseguita con la verifica di compatibilità paesaggistica (art. 4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.

La attestazione di compatibilità paesaggistica vale per il periodo di dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi progettati, deve essere oggetto di nuova attestazione di compatibilità paesaggistica.

La attestazione di compatibilità paesaggistica ha gli effetti, esplicitandolo, della autorizzazione ai sensi del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., se necessaria, di cui segue le procedure.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Nardò (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 nonché dell'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente al progetto per la costruzione di una rotatoria tra la S.P. 110 Veglie-San Pancrazio-Boncore e l'incrocio lungo la S.P. 4 Salice-Novoli.

Con la citata nota comunale è stata trasmessa la seguente documentazione scritto-grafica (in unica copia) relativa al progetto in oggetto:

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 22.11.2010 di approvazione del progetto redatto dalla Provincia di Lecce in variante al P.R.G.
- Tavola 1 Relazione tecnica
- Tavola 1A Relazione PUTT
- Tavola 2 Corografia, stralcio PRG/PUTT
- Tavola 3 Planimetria esistente e di progetto

- Tavola 4 Profilo longitudinale e sezione tipo
- Tavola 5 Sezioni trasversali
- Tavola 6 Elenco ditte - piano particellare esproprio

Con nota prot. n. 1423 del 11.02.2011, il Servizio Assetto del Territorio della Regione, ha richiesto al Comune di Nardò, documentazione integrativa inerente la pratica in oggetto. Ed in particolare, testualmente:

“Dall’esame della documentazione pervenuta si rileva che non appare chiaramente leggibile l’interferenza del progetto proposto con le disposizioni del P.U.T.T./P.. Ciò implica la necessità che sia prodotto uno specifico elaborato, che ad una scala maggiore di dettaglio, rappresenti la sovrapposizione del progetto proposto sui vincoli dello stesso Piano regionale anche al fine di verificare se le opere interessano il vincolo faunistico presente nelle aree limitrofe.

Qualora tale interferenza fosse accertata, nel caso, quindi, in cui gli interventi previsti, a seguito di specifici approfondimenti, debbano essere eseguiti in contrasto con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., per la loro realizzazione si ritiene debba essere attivata la procedura di deroga ex art. 5.07, punto 3.1, delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ricorrendone i presupposti, avendo gli stessi interventi carattere di opera pubblica.

A tal proposito si ricorda che l’art. 5.07, punto 3.1 recita:

“Fermo restando quanto relativo alle competenze dell’amministrazione statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche e opere di interesse pubblico (...) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative....”

Inoltre è necessario che la proposta progettuale sia riportata anche su ortofoto digitale, al fine di rappresentare al meglio l’inserimento del progetto nell’attuale contesto di riferimento.”

Con nota del 01.04.2011, acquisita al prot. n. 4262 del 04.04.2011 del Servizio Assetto del Territorio della Regione, il rappresentante del raggruppamento temporaneo di professionisti nominato dalla Provincia di Lecce per la progettazione, Ing. Luigi Palese, ha trasmesso (in duplice copia):

- Tavola 1A1 Integrazione Relazione PUTT/P (sostitutiva della Tavola 1A)

Con nota protocollo n. 3531 del 19.04.2011 il Servizio Assetto del Territorio della Regione, ha richiesto al Comune di Nardò ulteriore documentazione integrativa inerente la pratica in oggetto.

Ed in particolare, testualmente:

Dall’esame della documentazione pervenuta con le citate note, occorre precisare quanto di seguito esposto.

“Con nota regionale protocollo n. 1423 del 11.02.2011, lo scrivente Ufficio chiedeva chiarimenti e integrazioni come testualmente riportato:

“Dall’esame della documentazione pervenuta si rileva che non appare chiaramente leggibile l’interferenza del progetto proposto con le disposizioni del P.U.T.T./P.. Ciò implica la necessità che sia prodotto uno specifico elaborato, che ad una scala maggiore di dettaglio, rappresenti la sovrapposizione del progetto proposto sui vincoli dello stesso Piano regionale anche al fine di verificare se le opere interessano il vincolo faunistico presente nelle aree limitrofe.

Qualora tale interferenza fosse accertata, nel caso, quindi, in cui gli interventi previsti, a seguito di specifici approfondimenti, debbano essere eseguiti in contrasto con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., per la loro realizzazione si ritiene debba essere attivata la procedura di deroga ex art. 5.07, punto 3.1, delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ricorrendone i presupposti, avendo gli stessi interventi carattere di opera pubblica.

A tal proposito si ricorda che l'art. 5.07, punto 3.1 recita:

“Fermo restando quanto relativo alle competenze dell'amministrazione statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche e opere di interesse pubblico (...) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative....”

Inoltre è necessario che la proposta progettuale sia riportata anche su ortofoto digitale, al fine di rappresentare al meglio l'inserimento del progetto nell'attuale contesto di riferimento.

Si rappresenta infine che, unitamente alla Deliberazione di adozione, deve essere trasmessa certificazione attestante gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio comunale e copia delle eventuali osservazioni e/o opposizioni.”

Ferma restando la documentazione integrativa trasmessa dall'Ing. Palese, occorre che il Comune di Nardò, nel rispondere alla nota regionale di cui sopra, chiarisca l'interferenza del progetto in oggetto con le disposizioni di tutela del P.U.T.T./P. rappresentando contestualmente l'eventuale ricorso alla procedura di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. dello stesso Piano paesaggistico regionale, così come richiesto nella citata nota regionale. Qualora, l'Amministrazione Comunale dovesse verificare l'inesistenza delle componenti paesaggistiche rilevate nei Primi Adempimenti a suo tempo operati e/o indicati e cartografati dal P.U.T.T./P., direttamente interessate dal progetto proposto, e quindi ritenesse inesistenti i presupposti necessari all'avvio della procedura di cui all'art. 5.07, a seguito di opportuni approfondimenti, è necessario che:

- con riferimento all'A.T.D. “ciglio di scarpata”, indicato nelle tavole tematiche del P.U.T.T./P. e in quelle relative ai Primi adempimenti comunali, qualora lo stesso non sia stato identificato nella nuova Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Puglia (www.sit.puglia.it), si chiede che, a fronte di una perizia tecnica firmata da parte di un geologo abilitato, sia redatta un'attestazione approfonditamente istruita e motivata, sottoscritta dal tecnico comunale, tale da svincolare l'area oggetto d'intervento dalle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- con riferimento al vincolo faunistico “Zona di ripopolamento e cattura - Petti Corda di Lana” sottoposto alle disposizioni dell'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., revocato dalla D.G.R. n. 217/2009 avente ad oggetto “Piano faunistico venatorio regionale 2009-2014” nonché dal Piano faunistico-venatorio pluriennale provinciale di Lecce, si richiede l'acquisizione dell'attestazione del competente ufficio provinciale di soppressione di tale vincolo faunistico, necessaria per svincolare l'area dalle prescrizioni di base di cui all'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..”

Con nota protocollo n. 53170 del 27.06.2011 acquisita al protocollo regionale n. 8275 del 04.07.2011, il Settore Lavori Pubblici e Mobilità della Provincia di Lecce trasmetteva la Relazione di Compatibilità Geomorfologica.

Con successiva nota protocollo n. 0028523 del 31.08.2011 acquisita al protocollo regionale n. 6826 del 01.09.2011, il Comune di Nardò trasmetteva, oltre a copia della Relazione di Compatibilità Geomorfologica a firma del Dott. Geologo Monica Comi, l'attestazione, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente, nella quale si precisa che l'area interessata dal progetto proposto:

- non è interessata dai vincoli faunistici di cui al Piano Faunistico Venatorio approvato definitivamente

con Delibera della G.R. del 21.07.2009, n. 217;

- non è interessata da vincolo idrogeologico del PAI adottato dall'AdB con deliberazione n. 18 del 18.04.2011;
- non è interessato da cigli di scarpata, e quelli rappresentati dalla cartografia del PUTT/P in esito alle analisi di dettaglio effettuate sono in effetti inesistenti;
- non è interessata da ulteriori emergenze e ambiti territoriali del PUTT/P che richiedano l'adozione di deroga alle prescrizioni di base del PUTT/P per la realizzazione delle opere progettate dalla Provincia di Lecce.

(Descrizione dell'intervento proposto)

INTERVENTO: Lavori di costruzione di una rotatoria tra la S.P. 110 Veglie-San Pancrazio-Boncore e l'incrocio lungo la S.P. 4 Salice-Novoli. D.C.S. n. 29 del 22.11.2010

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di NARDO' (LE)

Come documentato nella Relazione Tecnica trasmessa, il progetto prevede la realizzazione di una intersezione a raso del tipo a rotatoria all'incrocio tra la S.P. 110 Veglie-San Pancrazio-Boncore e la S.P. 4 Salice-Novoli, attualmente caratterizzato dalla presenza di isole spartitraffico e impianto semaforico. La soluzione progettuale individuata prevede l'inserimento di una rotatoria di raggio esterno pari a 25 metri completata dall'allargamento dell'incrocio lato nord-ovest, dal raccordo del tratto stradale della San Pancrazio-Boncore in prossimità della medesima rotatoria nonché dalla realizzazione di un impianto di illuminazione dell'intersezione. All'interno della rotatoria sarà predisposto un volume di riporto sistemato a verde di altezza inferiore a 80 cm.

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., nonché dalle tavole relative ai Primi adempimenti al P.U.T.T./P. operati dal Comune di Nardò (nota prot. 8176 del 29.07.2004), per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano solo parzialmente sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile", con specifico riferimento alla zona nord.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile la ddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-

vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardi /ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P. nonché da quelle relative ai Primi adempimenti comunali trasmesse, l’area d’intervento risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento, con specifico riferimento all’A.T.D. “ciglio di scarpata” sottoposto alle disposizioni dell’art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Tuttavia, a tal proposito, occorre evidenziare, che da una verifica puntuale d’ufficio della nuova Carta Idrogeomorfologica, dell’Autorità di Bacino della Puglia, consultabile sul sito ufficiale del SIT della Puglia, è emerso che le aree di intervento, non sono interessate da alcun vincolo idrogeomorfologico. Peraltro, tale inesistenza è attestata dal Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Nardò, a seguito di perizia effettuata da geologo abilitato;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P. nonché da quelle relative ai Primi adempimenti comunali trasmesse, l’area risulta parzialmente interessata dal vincolo faunistico “Zona di ripopolamento e cattura - Petti Corda di Lana” sottoposto alle disposizioni dell’art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Tuttavia, occorre evidenziare, che da una verifica puntuale d’ufficio, con D.G.R. n. 217/2009 avente ad oggetto “Piano faunistico venatorio regionale 2009-2014” nonché dal Piano faunistico-venatorio pluriennale provinciale di Lecce, Tavola B, tale vincolo faunistico è stato revocato. Peraltro, tale inesistenza è attestata dal Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Nardò;

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico nè l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta sottoposto ad ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall’art. 142 del DLgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell’intervento in progetto, dalla documentazione trasmessa, si evince che l’ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni

con andamento plani-altimetrico pianeggiante, in un contesto rurale semiantropizzato, ma non caratterizzato, sostanzialmente, da un elevato grado di naturalità, attesa l'esistenza dei due tracciati stradali la cui intersezione è oggetto di sistemazione, nonché di alcune edificazioni, una delle quali direttamente interessata dall'intervento.

Come sopra rappresentato, le tavole tematiche del P.U.T.T./P. e quelle relative ai Primi adempimenti comunali, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", evidenziano che l'area d'intervento risulta direttamente interessata dall'area annessa di un ciglio di scarpata, nonché da un vincolo faunistico che, da verifiche d'ufficio non risultano esistere. Fermo restando, inoltre, quanto attestato dal Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Nardò, ritenendo che l'intervento in oggetto, conseguentemente, non configuri una deroga alle prescrizioni di base (di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., si ritiene che, in relazione al parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 e all'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., le opere in progetto non comportino una modifica significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati in quanto vanno a collocarsi in un contesto già precedentemente trasformato.

(Conclusioni e prescrizioni)

Per quanto attiene all'intervento proposto in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 13/01, ricadente parzialmente in un A.T.E. classificato "C", nel riscontrare la legittimità delle procedure operate dal Comune di Nardò, in relazione alla richiesta di rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 e all'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., si ritiene di poter esprimere parere favorevole in quanto la soluzione progettuale prevista non costituisce pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici del sito, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni e misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- con riferimento alle alberature esistenti prospicienti una porzione dell'attuale incrocio, per le quali si prevede l'espianto, siano le stesse ricollocate in adiacenza dell'intervento;
- i movimenti di materia per la realizzazione della rotatoria siano ridotti al minimo necessario, (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- sia implementata la vegetazione locale mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle opere di progetto. Ciò sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono sia al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto;
- la parte centrale della rotatoria non sia pavimentata, ma trattata a verde e piantumata con essenze autoctone a basso consumo idrico, con opportuni dispositivi di irrigazione che utilizzino sistemi di raccolta delle acque meteoriche, nonché con impianti di pubblica illuminazione a basso consumo e/o ad energie rinnovabili.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 e dell'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., questi ultimi relativamente ai lavori da eseguire per la realizzazione di una rotatoria, fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., non si poteva procedere alla approvazione della variante

urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e, pertanto, il Comune di Nardò dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente provvedimento, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del titolo abilitativo stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio, al Comune di Nardò, dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P con prescrizioni nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Nardò (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 e l'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del titolo abilitativo stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI TRASMETTERE al Comune di Nardò (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio ASTproponente;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
